

Delibera Consiglio Comunale n. **21** del **10.06.2014**

OGGETTO: Comunicazioni al Consiglio Comunale da parte del Sindaco dei componenti della Giunta e tra questi del Vice Sindaco. Art. 49 comma 2 d.lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il giorno 25 maggio 2014, come risultante dal verbale di proclamazione degli eletti di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato (art. 71, comma 9, del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 n. 267), hanno avuto luogo in comune di Sabbio Chiese (BS) le elezioni amministrative per l'elezione del nuovo sindaco e consiglio comunale in esito alle quali è stata proclamato sindaco LUSCIA ONORIO.

Visto l'art. 48 comma 1 del tuel enti locali a tenore del quale: "48. (Competenze delle giunte.) 1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali."

Dato atto che, con apposita modifica del vigente Statuto comunale a' sensi dell'art. 6 comma 4 del testo unico enti locali D. lgs. n. 267/2000, con l'introduzione del comma 1-bis all'art. 20 del vigente statuto comunale, è stata prevista, a mente dell'art. 47 comma 4 del testo unico enti locali D. lgs. n. 267/2000, la possibilità di nomina di assessori di cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere (c.d. "assessori esterni").

Visto l'art. 46 comma 2 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 recante (Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta). (Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L. 23 novembre 2012, n. 215) a mente del quale: " 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione."

Visto l'art. [16, comma 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#) (convertito dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#) e in vigore dal 17 settembre 2011) il quale ha previsto, nell'ambito dei provvedimenti finalizzati a contenere la spesa pubblica, la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori per i Comuni fino a 10.000 abitanti, del seguente tenore letterale: "(...) d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro."

Visto l'art. 47 del testo unico enti locali D. lgs. n. 267/2000 del seguente tenore: "1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità."

Visto l'art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile n. 14 del seguente tenore: "137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

Visto l'art. 49, comma 2 del D.lgs 18.08.2000, n.267 il quale dispone che, nella prima seduta successiva all'elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei componenti della Giunta da lui nominati;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Sentito il Sindaco eletto, LUSCIA ONORIO il quale dà lettura di un documento di cui in allegato, contenente i nominativi dei componenti della Giunta Comunale oltreché le deleghe attribuite ai membri della Giunta e gli incarichi conferiti ai Consiglieri Comunali.

Il Segretario Comunale precisa che ai Consiglieri Comunali non appartenenti alla Giunta possono essere attribuiti soltanto incarichi, lato senso intesi, inerenti la trattazione di talune materie, ma non deleghe in senso proprio, che vengo attribuite ai soli componenti la Giunta Comunale.

La Giunta Comunale risulta così composta:

LUSCIA ONORIO	-sindaco
FERREMI CLAUDIO	-vice sindaco
ZAMBELLI WALTER	-assessore
GIORI MONICA	-assessore
GHIDINI MARTA	-assessore esterno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRENDE ATTO

che la Giunta Comunale, così come comunicata dal Sindaco, è composta dai Sigg.ri:

Nome e Cognome	Carica	deleghe
LUSCIA ONORIO	SINDACO	Bilancio /Urbanistica/ Lavori Pubblici/ Protezione civile
FERREMI CLAUDIO	VICESINDACO	Cultura / Istruzione
ZAMBELLI WALTER	ASSESSORE	Sport e Tempo libero
GIORI MONICA	ASSESSORE	Servizi sociali
GHIDINI MARTA	ASSESSORE ESTERNO	Politiche giovanili